

Bruxelles, 9 aprile 2019
(OR. en)

8052/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0210(COD)**

**CODEC 830
PECHE 154
CADREFIN 201
PE 144**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 3-4 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Gabriel MATO (PPE, ES) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. La relazione conteneva 275 emendamenti alla proposta. Inoltre, i seguenti gruppi hanno presentato emendamenti alla relazione (emendamenti 276-324): S&D, GUE/NGL, Verts/ALE e ALDE. Gli emendamenti 294-299 e l'emendamento 319 sono stati ritirati.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 4 aprile 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1, 2, 4-8, 10-31, 33-83, 85, 87-94, 96-112, 114-134, 136, 137, 139-141, 143-155, 157-218, 220, 222-275, 276, 277, 279, la prima parte dell'emendamento 280 e gli emendamenti 281, 283, 287, 291, 300, 301, 306-308, 311, 312, 317, 321 e 323.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0390),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349 dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0270/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0176/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 110 del 22.3.2019, pag. 104.

³ GU C 361 del 5.10.2018, pag. 9.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga il
regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca **e l'acquacoltura** e che
abroga il regolamento (UE) n. 508/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio

***La modifica si applica all'intero testo in
esame e anche alla modifica
dell'abbreviazione da FEAMP a
FEAMPA. l'approvazione
dell'emendamento implica adeguamenti
tecnici in tutto il testo).***

Emendamento 276

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere **la** politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari e oceani sani, sicuri,

Emendamento

(1) È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere **l'attuazione della** politica comune della pesca (PCP) **e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino**, la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili, **compresa** la conservazione delle risorse biologiche marine **e degli habitat, l'acquacoltura sostenibile**, la sicurezza

protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile, *la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità della pesca e dell'acquacoltura* e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. *Il sostegno nell'ambito del FEAMP dovrebbe contribuire a rispondere alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) A seguito dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Il 14 marzo 2018 e il 30 maggio 2018, il Parlamento europeo ha evidenziato, nelle risoluzioni sul QFP 2021-2027, l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. In tale contesto, Il Parlamento europeo ha ribadito la propria posizione secondo cui l'Unione deve tener fede

all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP. Il Parlamento europeo ha chiesto pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP. Esso ha ribadito inoltre che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie; Il Parlamento europeo chiedeva, pertanto, di continuare a sostenere le politiche esistenti, in particolare quelle dell'Unione consolidate da tempo e sancite dai trattati, vale a dire la politica agricola comune e la PCP e la politica di coesione, poiché queste apportano ai cittadini dell'Unione vantaggi tangibili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha posto l'accento sull'importanza socioeconomica ed ecologica del settore della pesca, dell'ambiente marino e dell'"economia blu" e sul loro contributo all'autonomia alimentare sostenibile dell'Unione in termini di garanzia della sostenibilità dell'acquacoltura e della pesca europee e di riduzione dell'impatto ambientale. Il Parlamento ha inoltre chiesto che gli importi specifici destinati al settore della pesca nell'attuale QFP siano mantenuti e che, nella misura in cui siano previsti nuovi obiettivi di intervento nell'ambito dell'economia blu, le dotazioni finanziarie destinate agli affari marittimi siano aumentate.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027, il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che la lotta contro la discriminazione è essenziale ai fini del rispetto degli impegni assunti dall'Unione a favore di un'Europa fondata sull'inclusione, e che pertanto occorre adottare, nell'ambito del prossimo QFP, misure finanziarie specifiche in materia di parità tra uomini e donne e di integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le iniziative nell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 sexies) Il FEAMP deve sostenere prioritariamente la pesca artigianale al fine di dare una risposta ai problemi specifici di quel segmento nonché favorire una gestione sostenibile e di prossimità delle attività di pesca in questione così come lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento 277

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In qualità di attore globale degli oceani *e* quinto produttore mondiale di prodotti ittici, *l'Unione* ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

Emendamento

(2) In qualità di attore globale degli oceani ***con lo spazio marittimo più grande del mondo, se si includono le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, l'Unione è diventata il*** quinto produttore mondiale di prodotti ittici *e* ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile ***che si sviluppa entro limiti ecologici*** stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le attività di pesca e di acquacoltura d'acqua dolce e in mare contribuiscono in modo significativo alla sicurezza alimentare dell'Unione, al mantenimento e alla creazione di posti di

lavoro nelle zone rurali nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e, in particolare, della biodiversità. Il sostegno e lo sviluppo dei settori della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere il fulcro della futura politica della pesca dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) *Nell'ambito* della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi *dell'Unione* pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU]⁵.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento

(5) *Nell'ambito* della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi *dell'Unione* pertinenti *nonché sinergie tra Stati membri e regioni*. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU]⁵.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il sostegno nell'ambito del FEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e *non* dovrebbe *duplicare né spiazzare gli investimenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno*. Il sostegno dovrebbe avere un

Emendamento

(6) Il sostegno nell'ambito del FEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e dovrebbe *contribuire a migliorare il rendimento dell'attività di pesca, a favorire l'occupazione con diritti nel settore, a garantire prezzi equi per la*

chiaro valore aggiunto *europeo*.

produzione, ad aumentare il valore aggiunto del pesce e a sostenere il potenziamento delle attività connesse, a monte e a valle della pesca.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio *previsto* di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Emendamento

(7) Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il *quadro finanziario pluriennale* stabilito nel regolamento (UE) xx/xx⁶ prevede che il bilancio *dell'Unione* deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe *ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR*. Le *risorse del FEAMP* dovrebbero essere suddivise

Emendamento

(8) Il *QFP* stabilito nel regolamento (UE) xx/xx⁶ prevede che il bilancio *dell'Unione* deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe *essere aumentato almeno del 10% rispetto al FEAMP per il periodo 2014-2020* Le *sue risorse* dovrebbero essere suddivise tra

tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato **un importo di 5 311 000 000 EUR** e a quello in regime di gestione diretta e indiretta **un importo di 829 000 000 EUR**. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e **all'applicazione** delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per **l'arresto** definitivo e l'arresto **straordinario** delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato **l'87%** e a quello in regime di gestione diretta e indiretta **il 13%**. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e **all'applicazione** delle norme e alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, **alla tutela e al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità marini e costieri e alla conoscenza marina**, mentre agli importi per **l'arresto** definitivo e l'arresto **temporaneo** delle attività di pesca **e per gli investimenti in imbarcazioni** dovrebbe essere applicato un massimale.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per quanto riguarda l'importanza del settore dell'acquacoltura, i fondi dell'Unione per il settore e, in particolare, per l'acquacoltura d'acqua dolce, dovrebbero essere mantenuti al livello stabilito per l'attuale periodo di bilancio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 9

(9) Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi *per le* emissioni di CO₂, aumentare *l'efficienza* delle risorse e limitare *l'impronta* ecologica *dell'economia* blu ha dato notevole impulso *all'innovazione* in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, *l'osservazione* degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell'Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore *devono* essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

(9) Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi *dell'accordo di Parigi in termini di* emissioni di CO₂ *richiede l'impiego di almeno il 30 % del bilancio dell'Unione per azioni volte a combattere il cambiamento climatico. È altresì necessario* aumentare *l'efficienza* delle risorse e limitare *l'impronta* ecologica *dell'economia* blu *che si sviluppa entro limiti ecologici e che* ha dato, *e deve continuare a dare*, notevole impulso *all'innovazione* in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, *l'osservazione* degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell'Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore *dovrebbero* essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) *Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile devono essere fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo da evitare effetti negativi sull'ambiente che mettano in pericolo la sostenibilità a lungo*

termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate per valutare l'impatto degli investimenti sull'ambiente, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su **quattro** priorità: promuovere la pesca sostenibile **e** la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare **nell'Unione** mediante **un'acquacoltura e mercati** competitivi e sostenibili; consentire la crescita di **un'economia** blu sostenibile e promuovere la prosperità **delle** comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. **Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.**

Emendamento

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su **cinque** priorità: promuovere la pesca sostenibile, **compresa** la conservazione delle risorse biologiche marine; **promuovere l'acquacoltura sostenibile**; contribuire alla sicurezza alimentare **nell'Unione** mediante **mercati e settori della trasformazione nell'ambito della pesca dell'acquacoltura** competitivi e sostenibili; consentire la crescita di **un'economia** blu sostenibile, **tenendo conto della capacità di carico ecologico**, e promuovere la prosperità **e la coesione economica e sociale nelle** comunità costiere **e interne**; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Si potrebbero indicare priorità con obiettivi specifici dell'Unione, per fare maggiore chiarezza sull'uso che si può fare del Fondo e sull'aumento

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un'architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità.

Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite *nell'ambito* del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino *nei settori di sostegno identificati* nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale *di* investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un'architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità.

Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite *nell'ambito* del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino *nelle priorità identificate* nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale *sugli* investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca *con determinate deroghe debitamente giustificate*). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell'uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere **un'economia blu sostenibile** che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati **dell'Organizzazione mondiale del commercio** sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati **dell'Organizzazione mondiale del commercio** in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), **l'Unione** si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

Emendamento

(12) L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell'uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere **un'economia blu sostenibile** che **si sviluppi entro limiti ecologici che sia coerente con un approccio basato sugli ecosistemi che riguardi, in particolare, la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie e degli habitat alle attività umane in mare**, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (**INN**) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati **dell'Organizzazione mondiale del commercio** sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati **dell'Organizzazione mondiale del commercio** in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), **l'Unione** si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità **della flotta** e alla pesca eccessiva. **I settori sostenibili della pesca e dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare nell'Unione contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.**

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il FEAMP contribuisce inoltre agli ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In particolare, il presente regolamento prende in considerazione i seguenti obiettivi:

- OSS 1 – Sconfiggere la povertà: il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare di quelle che dipendono da un'unica risorsa della pesca minacciata dalla pesca eccessiva, dai cambiamenti globali e dai problemi ambientali.

- OSS 3 – Salute e benessere: il FEAMP contribuisce a lottare contro l'inquinamento dei corpi idrici costieri, che causa malattie endemiche, e a garantire una buona qualità degli alimenti pescati o allevati in acquacoltura.

- OSS 7 – Energia pulita e accessibile: attraverso il finanziamento dell'economia blu, il FEAMP, congiuntamente ai fondi destinati a Orizzonte Europa, favorisce lo sviluppo delle energie marine rinnovabili e garantisce che tale sviluppo sia compatibile con la protezione dell'ambiente marino e con la conservazione delle risorse della pesca.

- OSS 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMP, congiuntamente al FSE, contribuisce allo sviluppo dell'economia blu, fattore di crescita economica. Inoltre, garantisce che tale crescita economica comporti la creazione di occupazione dignitosa per le comunità costiere. In aggiunta, il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.

- OSS 12 – Consumo e produzione responsabili: il FEAMP contribuisce a

promuovere un uso razionale delle risorse naturali e a limitare lo spreco di risorse naturali ed energetiche.

- OSS 13 – Lotta contro il cambiamento climatico: il FEAMP destina parte del suo bilancio alla lotta contro il cambiamento

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Tenuto conto *dell'importanza* di affrontare i cambiamenti climatici in linea con *l'impegno* assunto *dall'Unione* di attuare *l'accordo* di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del **25%** della spesa del bilancio *dell'Unione* a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese *nell'ambito* del presente regolamento dovrebbero permettere di *destinare* il **30%** della *dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici*. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e *dell'attuazione* del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Emendamento

(13) Tenuto conto *dell'importanza* di affrontare i cambiamenti climatici in linea con *l'impegno* assunto *dall'Unione* di attuare *l'accordo* di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del **30 %** della spesa del bilancio *dell'Unione* a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese *nell'ambito* del presente regolamento dovrebbero permettere *al FEAMP di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici, senza pregiudicare il finanziamento della PCP che richiede una rivalutazione in positivo del finanziamento*. Le azioni pertinenti, *compresi i progetti finalizzati alla tutela e al ripristino delle praterie marine e delle zone umide costiere che sono importanti pozzi di assorbimento del carbonio*, saranno individuate nel corso della preparazione e *dell'attuazione* del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali

Emendamento

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali

dell'Unione. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

dell'Unione tenendo debitamente conto della coesione sociale, nel quadro della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ed essere coordinato con la politica ambientale europea, compresa la normativa sulla qualità delle acque che garantisce la qualità dell'ambiente marino ai fini del miglioramento della realtà della pesca.

Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) A norma *dell'articolo* 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("*il regolamento sulla PCP*")⁷, *l'aiuto* finanziario *dell'Unione nell'ambito* del FEAMP dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)

Emendamento

(15) A norma *dell'articolo* 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("*il regolamento sulla PCP*")⁷, *l'aiuto* finanziario *dell'Unione nell'ambito* del FEAMP dovrebbe essere subordinato al *pieno* rispetto delle norme della PCP *e della pertinente normativa ambientale dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe essere concessa solo agli operatori e agli Stati membri che rispettano appieno gli obblighi giuridici pertinenti ad essi incombenti*. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)

n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che **lascino supporre** tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a **titolo precauzionale**, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

Emendamento

(16) Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al **pieno** rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che **dimostrino** tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) **Molto è stato fatto negli** ultimi anni **nell'ambito della PCP** per ricondurre gli

Emendamento

(17) **Negli** ultimi anni **sono state adottate misure** per ricondurre gli stock ittici a

stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività *dell'industria* alieutica *dell'Unione* e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

livelli sostenibili, aumentare la redditività *dell'industria* alieutica *dell'Unione* e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere *pienamente* gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, *compreso l'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere tutte le popolazioni di stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile*. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti, *in particolare nelle aree più isolate come le regioni ultraperiferiche*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'articolo 13 del TFUE stabilisce che, nel formulare e attuare, tra l'altro, la politica della pesca dell'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, nel rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle usanze degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere *dell'Unione*, in particolare nelle

(18) La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere *e insulari dell'Unione*, in

regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con ***un'età*** media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante, ***come quelle ultraperiferiche***. Con ***un'età*** media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività ***del settore della pesca*** continuano a rappresentare una sfida importante. ***È pertanto essenziale che il FEAMP sostenga l'attrattiva del settore della pesca, garantendo la formazione professionale nonché l'accesso dei giovani ai mestieri della pesca.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) L'attuazione di meccanismi di cogestione nel quadro delle attività di pesca professionale e ricreativa e dell'acquacoltura, con la partecipazione diretta dei portatori di interessi, quali le amministrazioni, il settore della pesca e dell'acquacoltura, la comunità scientifica e la società civile, la cui funzionalità si fonda su una distribuzione equa delle responsabilità nel processo decisionale e su una gestione adattativa basata sulla conoscenza, sull'informazione e sull'immediatezza, favorisce il conseguimento degli obiettivi della PCP. Il FEAMP dovrebbe promuovere l'attuazione di tali meccanismi a livello locale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il FEAMP dovrebbe ***mirare*** a

(19) Il FEAMP dovrebbe ***contribuire*** a

conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti **all'articolo 2** del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti **nel** conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità **dell'approvvigionamento** alimentare.

conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti **all'articolo 2** del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti **di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il che contribuirà a** conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità **dell'approvvigionamento alimentare sano, garantendo nel contempo condizioni di lavoro eque. A tale proposito, le attività di pesca che dipendono da piccole isole al largo devono esser riconosciute e sostenute in modo specifico per consentire loro di sopravvivere e prosperare.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il sostegno del FEAMP dovrebbe **mirare a raggiungere** e a mantenere **una pesca sostenibile basata sul** rendimento massimo sostenibile (**MSY**) e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca **sull'ecosistema** marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore **dell'innovazione** e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento

(20) Il sostegno del FEAMP dovrebbe **contribuire al tempestivo adempimento dell'obbligo giuridico di ripristinare** e mantenere **le popolazioni di tutti gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il** rendimento massimo sostenibile, e a ridurre al minimo, **e ove possibile a eliminare**, gli impatti negativi delle attività di pesca **non sostenibili e dannose sull'ecosistema** marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore **dell'innovazione** e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, **nonché di tecniche finalizzate alla pesca selettiva.**

Emendamento 279

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono *all'*attuazione dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP **dovrebbe quindi poter** erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un'intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri ("scambio di contingenti"), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle "choke species" (specie a effetto limitante) causato dall'obbligo di sbarco.

Emendamento

(21) L'obbligo di sbarco costituisce **un obbligo giuridico e** una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti **la fine della pratica inaccettabile dal punto di vista ambientale dei rigetti in mare nonché** cambiamenti **importanti e** significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono **alla piena e tempestiva** attuazione dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi **e l'applicazione di misure di selettività temporale e spaziale**, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, **gli Stati membri dovrebbero quindi utilizzare** il FEAMP **per** erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un'intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri ("scambio di contingenti"), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle "choke species" (specie a effetto limitante) causato dall'obbligo di sbarco.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *L'obbligo di sbarco dovrebbe essere monitorato allo stesso modo nell'intero spettro, dai piccoli ai grandi pescherecci in ogni Stato membro.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere *l'innovazione* e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, *l'efficienza* energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie *nell'ambito* del diritto *dell'Unione* o nazionale.

Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(22) Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere *l'innovazione* e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, *la tutela ambientale, l'efficienza* energetica, *il benessere degli animali* e la qualità delle catture *nonché far fronte a specifici problemi in materia di assistenza sanitaria*. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare *il rischio di* un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie *nell'ambito* del diritto *dell'Unione* o nazionale.

Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti *e sostegno*. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché **l'acquisizione** di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e **trattare** i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("**regolamento** sul quadro per la raccolta dei **dati**")⁹ e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e **il trattamento** di altre tipologie di dati marini.

⁹ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Emendamento

(24) Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché **l'acquisizione** di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere, **trattare e scambiare** i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("**regolamento** sul quadro per la raccolta dei **dati**")⁹ e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta, **il trattamento e lo scambio** di altre tipologie di dati marini, **compresi i dati sulla pesca ricreativa**.

⁹ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il FEAMP dovrebbe sostenere, **nell'ambito** della gestione diretta e indiretta, **un'attuazione** basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e **l'attuazione** di un

Emendamento

(25) Il FEAMP dovrebbe sostenere, **nell'ambito** della gestione diretta e indiretta, **un'attuazione** basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e **l'attuazione** di un

regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.

regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali ***nonché un maggiore impegno dell'Unione nell'ambito della governance internazionale degli oceani.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno

Emendamento

(26) Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno

dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. *Affinché l'adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l'arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.*

dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Per attuare una pesca sostenibile, rispettosa dell'ambiente e che consenta di ridurre la pressione della pesca sulle risorse alieutiche, il FEAMP dovrebbe sostenere l'ammodernamento dei pescherecci, perché siano disponibili unità con consumi energetici inferiori, anche in caso di segmento squilibrato, attraverso sovvenzioni o strumenti finanziari. Il FEAMP, inoltre, dovrebbe consentire di aiutare i giovani pescatori ad acquisire il loro strumento di lavoro, anche quando si tratta di pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, tranne nel caso di segmenti squilibrati.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Dato che i porti, i luoghi di sbarco, i ripari di pesca e i mercati ittici sono essenziali per garantire la qualità dei prodotti sbarcati, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP dovrebbe sostenere in via prioritaria l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, in particolare nell'ambito della commercializzazione dei prodotti della pesca, per ottimizzare il valore aggiunto dei prodotti sbarcati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) **L'elevato** grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che **circostanze eccezionali possano** causare notevoli perdite economiche **per i** pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare **l'arresto straordinario dell'attività** di pesca dovuto **all'attuazione** di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), **all'attuazione** di misure di emergenza, **all'interruzione**, per motivi di forza maggiore, **dell'applicazione** di un accordo di partenariato per una pesca

(27) **L'elevato** grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che **l'arresto temporaneo possa** causare notevoli perdite economiche **ai** pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare **l'arresto temporaneo dell'attività** di pesca dovuto **all'attuazione** di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), **all'attuazione** di misure di emergenza, **all'interruzione**, per motivi di forza maggiore, **dell'applicazione o del mancato rinnovo** di un accordo di partenariato per

sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno **90** giorni consecutivi *e se le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo*. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell'anguilla.

una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale, *compresi episodi di chiusure sanitarie o di mortalità anormale delle risorse della pesca, incidenti in mare durante le attività di pesca e eventi climatici avversi*. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno **120** giorni consecutivi *nel corso degli ultimi due anni*. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell'anguilla.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Dovrebbe essere possibile per i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare ricevere il sostegno del FEAMPA in caso di crisi dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, di calamità naturali o di incidenti ambientali.

Emendamento 306

Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Al fine di contribuire a un'evoluzione positiva delle risorse e al mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo, il FEAMP deve poter sostenere l'istituzione di periodi di fermo biologico, purché questi ultimi, quando sono applicati in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, risultino necessari ai fini dello

Emendamento 307

Proposta di regolamento Considerando 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) È urgentemente necessario sostenere l'istituzione di un fondo di compensazione salariale inteso a coprire i periodi di blocco della pesca, nonché garantire che questi ultimi siano conteggiati come tempo effettivo nel calcolo della pensione e degli altri diritti in materia di sicurezza sociale. È inoltre necessario introdurre un salario minimo, stabilito in linea con le prassi locali e sulla base di negoziazioni e contrattazioni collettive.

Emendamenti 42 e 308

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento

(28) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento

preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100%, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d'azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili **in linea con gli obiettivi della PCP**. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto, **il rinnovamento e la riqualificazione** di un'imbarcazione ~~di seconda mano~~ e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore **e per i giovani pescatori** dovrebbero essere riservati alla piccola pesca **mantenendo unnel segmento della flotta in cui vi è** equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d'azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) **Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE”¹⁰, le** regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui **all’articolo** 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di **un’economia** blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu

Emendamento

(29) **Le** regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui **all’articolo** 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di **un’economia** blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. **Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche rispetto a prodotti analoghi provenienti da**

sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. ***Dovrebbe essere altresì possibile*** per il ***FEAMP contribuire*** a compensare i costi ***aggiuntivi sostenuti*** dalle regioni ultraperiferiche a ***causa*** della loro ***posizione geografica e insularità***. Tale ***sostegno*** dovrebbe essere ***limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale***. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

altre regioni dell'Unione, nel 1992 quest'ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure applicabili per il periodo 2014-2020 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{10bis}. È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni. Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi. Gli Stati membri dovrebbero fissare l'importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre

essere applicata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

¹⁰ COM(2017)0623.

^{10bis} **Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Al fine di permettere la sopravvivenza del settore della pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche e nel rispetto dei principi del trattamento differenziato per le piccole isole e i territori di cui all'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 14, il FEAMP dovrebbe poter sostenere, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, l'acquisizione e il rinnovamento dei piccoli pescherecci costieri delle regioni ultraperiferiche che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche e contribuire allo sviluppo sostenibile a livello locale, in modo da aumentare la sicurezza umana, rispettare le norme di igiene dell'Unione, contrastare la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. Tale rinnovamento della flotta da pesca dovrebbe rimanere entro i limiti dei massimali di capacità autorizzati e

rispettare gli obiettivi di RMD. Il FEAMP dovrebbe poter sostenere le misure associate, come la costruzione o l'ammodernamento di piccoli cantieri navali dedicati a pescherecci per la pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche, l'acquisizione o la ristrutturazione delle infrastrutture e delle attrezzature o gli studi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP) e del parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Problemi specifici delle isole" (1229/2011), l'agricoltura, l'allevamento e la pesca costituiscono un elemento importante delle economie insulari locali. Le regioni insulari europee soffrono a causa della mancanza di accessibilità, in particolare per le PMI, di un livello ridotto di differenziazione dei prodotti e necessitano di una strategia che consenta di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i Fondi strutturali e i fondi di investimento europei con altri strumenti europei, al fine di compensare gli svantaggi delle isole e promuoverne la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. Mentre l'articolo 174 TFUE riconosce gli svantaggi naturali o geografici permanenti specifici delle regioni insulari, la Commissione deve istituire un "Quadro strategico dell'UE per le isole" al fine di collegare gli strumenti che possono avere un importante impatto territoriale.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico *dell'ambiente* marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("*direttiva* quadro sulla strategia per *l'ambiente marino*")¹¹, per *l'attuazione* di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("*direttiva Habitat*")¹², per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "*Uccelli*")¹³. Nell'ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2016¹⁴, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.

Emendamento

(30) Nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, ***in particolare la plastica***, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare ***e immagazzinare*** gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico *dell'ambiente* marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("*direttiva* quadro sulla strategia per *l'ambiente marino*")¹¹, per *l'attuazione* di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("*direttiva Habitat*")¹², per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "*Uccelli*")¹³ ***e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{13bis}, nonché la normativa europea in materia di acque reflue urbane e anche per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento e la preparazione e valutazione scientifiche di strutture fisse o mobili destinate a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine nelle regioni ultraperiferiche.*** Nell'ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2016¹⁴, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.

¹¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

¹² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).

¹³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

¹⁴ COM(2018)0028.

¹¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

¹² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).

¹³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

^{13 bis} ***Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).***

¹⁴ COM(2018)0028.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) ***La pesca e l'acquacoltura*** contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l'Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi.

Emendamento

(31) ***L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha identificato nel porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 2). L'Unione è***

Incoraggiare il consumo di **proteine di pesce prodotte nell'Unione** con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili **per i consumatori** costituisce una sfida importante.

pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto, la pesca e l'acquacoltura sostenibile contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l'Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di **prodotti della pesca prodotti nell'Unione** con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili, **fornendo prodotti della piccola pesca locali a centri pubblici quali ospedali e scuole e attuando programmi di formazione e sensibilizzazione sull'importanza del consumo della pesca locale nei centri di formazione**, costituisce una sfida importante.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di

Emendamento

(32) Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di

competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali.

Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Il sostegno dovrebbe essere ***preferibilmente erogato tramite*** strumenti finanziari, ***attraverso*** InvestEU e ***attraverso*** sovvenzioni.

Emendamenti 49 e 280

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento OCM")¹⁵. In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

Emendamento

(33) La sicurezza alimentare dipende ***dalla tutela dell'ambiente marino, dalla gestione sostenibile degli stock ittici e*** dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento OCM")¹⁵. In particolare, dovrebbe essere predisposto, ***tra le altre cose,*** un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori ***comprese cooperative di pesca, produttori su piccola scala,*** l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione, ***campagne promozionali e di comunicazione,*** la promozione di nuovi sbocchi di mercato, ***la realizzazione di***

studi sui mercati, la conservazione e il rafforzamento dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) La qualità e la diversità dei prodotti marittimi dell'Unione europea offrono un vantaggio competitivo per i produttori, che contribuisce in modo importante al patrimonio culturale e gastronomico, combinando il rispetto delle tradizioni culturali con l'evoluzione nell'applicazione di nuove conoscenze scientifiche. I cittadini e i consumatori chiedono sempre più spesso prodotti di qualità con caratteristiche differenziali specifiche legate alla loro provenienza geografica. A tal fine, il FEAMP può sostenere i prodotti marittimi compresi nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}. In particolare, può sostenere il riconoscimento e la registrazione di indicazioni geografiche di qualità ai sensi del presente regolamento. Inoltre, può sostenere gli organismi di gestione della

denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione geografica protetta (IGP), nonché i programmi di miglioramento della qualità che elaborano. Ugualmente può sostenere la ricerca realizzata da tali organismi di gestione per conoscere meglio il mezzo di produzione specifico, i processi e i prodotti.

1bis Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) Alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" e della risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, il FEAMP dovrebbe sostenere la ricerca scientifica e la raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e sui pertinenti stock ittici dell'Unione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 quater) Alla luce dell'esigenza di crescita del settore dell'acquacoltura e

delle importanti perdite a livello di stock ittici dovute agli uccelli migratori, il FEAMP dovrebbe includere specifici indennizzi per dette perdite finché non sarà attuato un piano di gestione europeo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. Tale sostegno **dovrebbe** essere **esclusivamente** erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e **non attraverso sovvenzioni**.

Emendamento

(34) L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. Tale sostegno **può** essere erogato tramite **sovvenzioni**, strumenti finanziari e InvestEU.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMP dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compreso il sostegno per la caccia protettiva o la gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livelli sostenibili di stock ittici, in particolare foche e cormorani.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 quater) Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMP dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compresa la compensazione per i danni alle catture provocati da mammiferi e uccelli protetti dalla normativa dell'Unione, in particolare foche e cormorani.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di ***un'economia*** blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende ***dall'innovazione*** e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della ***bioeconomia***, tra cui modelli di turismo sostenibile, ***l'energia*** oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore ***dell'economia*** blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo ***dell'Unione***, il ***FEAMP*** dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di ***un'economia*** blu sostenibile e ***sull'eliminazione*** delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo

(35) La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di ***un'economia*** blu sostenibile che ***si sviluppi entro limiti ecologici e che*** conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni, ***comprese le isole e le regioni ultraperiferiche***. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende ***dall'innovazione*** e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime, ***della bioeconomia*** e della ***biotecnologia***, tra cui modelli di turismo sostenibile, ***l'energia*** oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali ***e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura***, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale, ***nonché lo sviluppo di nuovi prodotti marini basati sulla biologia***. Mentre gli investimenti pubblici a favore ***dell'economia*** blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio

di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

complessivo *dell'Unione*, il *FEAMPA* dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di *un'economia* blu sostenibile *che cresca entro limiti ecologici e sull'eliminazione* delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Ai sensi del considerando 3 del regolamento PCP, la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche e gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP. La pesca ricreativa, tuttavia, non può essere gestita idoneamente senza dati affidabili e serie temporali relativi a tale tipo di pesca, come sottolineato dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120 INI).

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) Un'economia blu sostenibile ha come obiettivo di garantire un consumo e una produzione sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, insieme con la protezione e il

mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza, delle funzioni principali e dei valori intrinseci degli ecosistemi marini. Si basa sulla valutazione delle necessità a lungo termine delle generazioni attuali e future. Ciò implica, inoltre, la fissazione di prezzi corretti per beni e servizi.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 quater) Vi è la necessità di disporre di misure di sostegno che agevolino il dialogo sociale e di avvalersi del FEAMP per contribuire alla formazione di professionisti qualificati per il settore marittimo e della pesca. L'importanza dell'ammodernamento del settore marittimo e della pesca e il ruolo dell'innovazione a tale riguardo richiedono una rivalutazione delle dotazioni finanziarie per la formazione professionale nel quadro del FEAMP.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Considerando 35 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 quinquies) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbe stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività

degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell'ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.

Emendamento

(36) Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità **e sostenibilità** delle **popolazioni delle** comunità e delle economie delle regioni costiere, **isolane** e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell'ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi

dell'economia blu locale sostenibile.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) *Nell'ambito* della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il **FEAMP** promuovere *l'economia* blu sostenibile attraverso la raccolta, la gestione e *l'uso* dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato *dell'ambiente* marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati *dell'ambiente* marino.

Emendamento

(37) *Nell'ambito* della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il **FEAMPA** promuovere *un'economia* blu sostenibile ***che si sviluppi entro limiti ecologici*** attraverso la raccolta, la gestione e *l'uso* dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato *dell'ambiente* marino ***e di acqua dolce e delle risorse***. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e ***la sostenibilità del settore della pesca e dell'acquacoltura*** e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati *dell'ambiente* marino.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) *Nell'ambito* della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi ***sulle*** condizioni abilitanti per lo sviluppo di *un'economia* blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e *l'uso* dei risultati della ricerca, *dell'innovazione* e della tecnologia *nell'economia* blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati

Emendamento

(38) *Nell'ambito* della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi ***sulla creazione delle*** condizioni abilitanti per lo sviluppo di *un'economia* blu sostenibile ***che si sviluppi entro limiti ecologici e che favorisca un ambiente marino sano*** promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e *l'uso* dei risultati della ricerca, *dell'innovazione* e della tecnologia *nell'economia* blu sostenibile, migliorando

socioeconomici *sull'economia* blu sostenibile, promuovendo *un'economia* blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

le competenze in campo marittimo, la conoscenza *dei mari e* degli oceani e la condivisione di dati *ambientali e* socioeconomici *sull'economia* blu sostenibile, promuovendo *un'economia* blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche *e delle isole che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 174 del TFUE* dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento *e perdita di* biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l'Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio¹⁶, sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace *l'ambiente* marino e le attività marittime *dell'uomo* per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.

Emendamento

(39) Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento, *prospezioni petrolifere o attività estrattive in acque profonde, che provocano la riduzione della* biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l'Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio¹⁶, sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace *l'ambiente* marino e le attività marittime *dell'uomo* per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani *e i mari*.

¹⁶ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

¹⁶ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"¹⁷. La politica dell'Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile", ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca *illegale, non dichiarata e non regolamentata*,

Emendamento

(40) In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"¹⁷. La politica dell'Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile", ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante *e guida* per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca *INN e ridurre* la

migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

¹⁷ JOIN(2016)0049.

minimo l'impatto sull'ambiente marino, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile *che si sviluppi entro limiti ecologici* e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

¹⁷ JOIN(2016)0049.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nell'ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un'analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini, la *mitigazione dei* cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

Emendamento

(43) Nell'ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma, *in collaborazione con tutte le regioni*, che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un'analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile *che si sviluppi entro limiti ecologici, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera*, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione *e la*

raccolta dei rifiuti marini, la *lotta ai* cambiamenti climatici, *la loro mitigazione* e l'adattamento agli stessi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Al fine di conseguire un'attuazione efficace delle misure di gestione a livello regionale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di cogestione che coinvolga i consigli consultivi, le organizzazioni di pescatori nonché le istituzioni o le autorità competenti in modo da intensificare il dialogo e l'impegno delle parti.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Stando a quanto riportato, la procedura di pagamento applicata nel quadro dell'attuale FEAMP è inadeguata, dal momento che dopo quattro anni di applicazione è stato utilizzato solo l'11 % del fondo. Tale procedura dovrebbe essere migliorata per velocizzare i pagamenti destinati ai beneficiari, in particolare ai singoli individui e alle famiglie.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *La Commissione dovrebbe inoltre offrire gli strumenti adeguati per informare la società in merito alle attività della pesca e dell'acquacoltura e ai benefici della diversificazione del consumo di prodotti ittici.*

Emendamento 70

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95²⁰ del Consiglio, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96²¹ del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/1939²² del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) **potrebbe** svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) **potrebbe** indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla

(47) In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95²⁰ del Consiglio, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96²¹ del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/1939²² del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) **dovrebbe** svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) **dovrebbe** indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla

direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

¹⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²¹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo

direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

¹⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²¹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo

all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 71

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che **determinate** informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

²⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del

Emendamento

(48) Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che **le** informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

²⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;

Emendamento

(2) "ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività **condotte** in mare;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "guardia costiera": le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca e altre attività connesse a tali funzioni;

Emendamento

(3) "guardia costiera": le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca, **l'ispezione** e altre attività connesse a tali funzioni;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;*

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) *"settore della pesca ricreativa": tutti i segmenti della pesca ricreativa, nonché le imprese e i posti di lavoro che dipendono o sono generati da tale tipo di pesca.*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *"pescatore a piedi": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca a piedi commerciale quali riconosciute dallo Stato membro interessato;*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) *"investimenti produttivi nell'acquacoltura": gli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'equipaggiamento di impianti di acquacoltura;*

soppresso

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "strategia per un bacino marino": un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con i paesi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

Emendamento

(13) "strategia per un bacino marino": un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino **specifico** o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con **gli Stati membri e i** paesi **terzi** interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione

(14) "piccola pesca costiera": la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio²⁶;

²⁶ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio²⁶, **la pesca a piedi e la raccolta di molluschi**;

²⁶ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) "flotta su piccola scala proveniente da regioni ultraperiferiche": una flotta su piccola scala operante nelle regioni ultraperiferiche quale definita in ciascun programma operativo nazionale;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, **che sono conformi alla** legislazione ambientale dell'Unione.

(15) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni **insulari e** ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, **il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico per le generazioni presenti e future, conservando e ripristinando al contempo gli ecosistemi marini sani e tutelando le risorse naturali vulnerabili, in conformità della** legislazione ambientale dell'Unione;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "cogestione": un accordo di partenariato in cui il governo, la comunità degli utilizzatori delle risorse locali (pescatori), gli agenti esterni

(organizzazioni non governative, istituti di ricerca) e talvolta altri portatori di interessi nel settore della pesca e delle risorse costiere (proprietari di navi, commercianti di pesce, agenzie di credito o erogatori di fondi, settore del turismo ecc.) condividono la responsabilità e l'autorità nel processo decisionale sulla gestione di determinate attività di pesca.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(15 ter) "incidente ambientale":
fenomeno accidentale di origine naturale
o umana che comporta un degrado
dell'ambiente.**

Emendamento 291/rev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile e la **tutela, il ripristino e la** conservazione delle risorse biologiche marine;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) promuovere l'acquacoltura sostenibile;

Emendamento 291/rev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza alimentare ***nell'Unione*** mediante un'acquacoltura e mercati ***competitivi e*** sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza alimentare ***nell'UE*** mediante un'acquacoltura, ***una pesca*** e mercati sostenibili ***e socialmente responsabili***;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità ***delle*** comunità costiere;

(3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile, ***tenendo conto della capacità di carico ecologico***, e promuovere la prosperità ***e la coesione economica e sociale nelle*** comunità costiere, ***insulari e interne***;

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce ***altresì*** al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Regioni ultraperiferiche

Tutte le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto dei vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 **ammonta a 6 140 000 000 EUR** a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 **è aumentata a 6 867 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (vale a dire 7 739 000 000 EUR a prezzi correnti).**

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta **a 5 311 000 000 EUR** a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta **all'87 % della dotazione finanziaria del FEAMP [xxx EUR]** a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:**

a) **102 000 000 EUR per le Azzorre e**

Emendamento

soppresso

Madera;

*b) 82 000 000 EUR per le Isole
Canarie;*

*c) 131 000 000 EUR per la Guadalupa,
la Guyana francese, la Martinica,
Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

*3. L'indennizzo di cui all'articolo 21
non supera il 50% di ciascuna delle
dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a),
b) e c).*

Emendamento

soppresso

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

*4. Almeno il 15% del sostegno
finanziario dell'Unione attribuito a
ciascuno Stato membro è assegnato ai
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e
20. Gli Stati membri che non hanno
accesso ad acque dell'Unione possono
applicare una percentuale inferiore in
relazione alla portata dei loro compiti di
controllo e raccolta dei dati.*

Emendamento

*4. Almeno il 15% del sostegno
finanziario dell'Unione attribuito a
ciascuno Stato membro è assegnato ai
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e
20. Gli Stati membri che non hanno
accesso ad acque dell'Unione possono
applicare una percentuale inferiore in
relazione alla portata dei loro compiti di
controllo e raccolta dei dati. **Qualora non
vengano utilizzati gli stanziamenti per il
controllo e la raccolta dei dati di cui agli
articoli 19 e 20 del presente regolamento,
lo Stato membro interessato può trasferire
gli importi corrispondenti perché siano
utilizzati nell'ambito della gestione diretta
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione, da***

parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, di un regime unionale di controllo della pesca ai sensi dell'articolo 40, lettera b), del presente regolamento.

Emendamenti 283 e 315

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Almeno il 25 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri e alle conoscenze oceanografiche (articoli 22 e 27).

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Almeno il 10% del sostegno finanziario dell'Unione stanziato per Stato membro è destinato a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di vita dell'equipaggio, la formazione, il dialogo sociale, le competenze e l'occupazione. Tuttavia, il sostegno finanziario dell'Unione a carico del FEAMP assegnato per Stato membro per tutti gli investimenti a bordo non supera il 60% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il **10%** del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

Emendamento

(b) il **15%** del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta **a** **829 000 000 EUR** a prezzi correnti.

Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta **al 13 % della dotazione finanziaria del FEAMP [xxx EUR]** a prezzi correnti.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Emendamento

1. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma **nazionale o programmi operativi regionali** per attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui **al paragrafo 4**.

Emendamento

(c) se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui **all'articolo 29 quater**.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) se del caso, i piani d'azione per bacini marini destinati alle autorità subnazionali o regionali competenti in materia di pesca, molluschicoltura e affari marittimi.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:

soppresso

a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

i il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;

ii l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all'articolo 21;

iii qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a

conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. ***Se del caso***, l'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

Emendamento

5. La Commissione, ***una volta ottenuto il parere dei Consigli consultivi pertinenti***, elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ***e al conseguimento di un buono stato ecologico, di cui alla direttiva 2008/56/CE***. L'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) se del caso, dell'esigenza di modernizzare o rinnovare le flotte;

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) della lotta alle specie invasive aliene che danneggiano

considerevolmente la produttività della pesca;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) del sostegno a favore della ricerca e dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi innovativi in tutta l'Unione a norma, tra l'altro, dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi *alla* performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;

(e) dei dati più recenti relativi *all'equilibrio tra le priorità ambientali e la* performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) del contributo del programma alla conservazione e *al* ripristino degli ecosistemi marini, *mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;*

(g) del contributo del programma alla *realizzazione di un equilibrio tra le considerazioni economiche e sociali e la* conservazione e *il* ripristino degli ecosistemi marini e di acqua dolce;

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione

(h) del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente]²⁷;

²⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento

(h) del contributo del programma ***alla raccolta e*** alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente]²⁷;

²⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione

(i) del contributo del programma alla ***mitigazione dei*** cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

Emendamento

(i) del contributo del programma alla ***lotta ai*** cambiamenti climatici, ***alla loro mitigazione*** e all'adattamento agli stessi, ***compresa la riduzione delle emissioni di CO₂ mediante il risparmio di carburante.***

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) del contributo del programma alla lotta contro la pesca INN.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Una domanda presentata da un **beneficiario** non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che il **beneficiario** in questione:

Emendamento

1. Una domanda presentata da un **richiedente** non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che il **richiedente** in questione:

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio²⁸ o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

²⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio²⁸ o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio **nel quadro della PCP e della normativa ambientale dell'Unione**;

²⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, **se la domanda riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.**

²⁹ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento

(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

²⁹ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di **cinque** anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

Emendamento

2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di **due** anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) eventuali condizioni per le quali la durata del periodo di inammissibilità viene ridotta;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) la definizione delle condizioni che devono essere rispettate dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e delle modalità di recupero dei contributi concessi in caso di inottemperanza, da graduarsi in funzione della gravità dell'infrazione commessa;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono applicare il periodo di inammissibilità anche alle domande presentate dai pescatori dediti alla pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Operazioni ammissibili

Il FEAMP può sostenere una serie di operazioni individuate dagli Stati membri nei loro programmi, purché rientrino in una o più delle priorità definite nel

presente regolamento.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

Emendamento

(a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci, ***ad eccezione di quelle mirate a migliorare la sicurezza o le condizioni di lavoro o di vita dell'equipaggio, che comprendono correzioni alla stabilità del peschereccio o la qualità del prodotto, a condizione che l'aumento rientri nei limiti assegnati allo Stato membro interessato, senza compromettere l'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili e senza aumentare la capacità di cattura del peschereccio interessato;***

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) il trasferimento di proprietà di un'impresa;

Emendamento

(f) il trasferimento di proprietà di un'impresa, ***ad eccezione del trasferimento di un'impresa per giovani pescatori o giovani produttori acquicoli;***

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o ***nel caso*** di ripopolamento sperimentale;

Emendamento

(g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o ***nei casi*** di ripopolamento sperimentale ***o associato a processi di miglioramento delle condizioni ambientali e produttive dell'ambiente naturale***;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco ***o nuove sale per la vendita all'asta***;

Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti ***o*** nuovi siti di sbarco, ***ad eccezione di piccoli porti e siti di sbarco in zone remote, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, in isole remote e in zone costiere periferiche e non urbane***;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento; ***per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti***;

Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) **investimenti** a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Emendamento

(j) **salvo altrimenti disposto dal presente regolamento**, investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca, **a meno che tali investimenti comportino costi sproporzionati per gli operatori**;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) **investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario del peschereccio se ne consegue un aumento della capacità in kW;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k ter) la produzione di organismi geneticamente modificati qualora possa incidere negativamente sull'ambiente naturale.

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Sostegno per operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.

Il FEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce in conformità del piano di entrata/uscita di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca stabiliti

nell'allegato II di detto regolamento. In particolare, gli Stati membri si adoperano per ottimizzare la ripartizione delle loro capacità di pesca disponibili, tenendo conto delle esigenze della flotta, senza aumentare la loro capacità di pesca globale.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Emendamento

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile, la conservazione delle risorse biologiche marine **e la sostenibilità socioeconomica**

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, **e favorisce il dialogo sociale tra le parti.**

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri elaborano, nell'ambito del loro programma, un piano d'azione per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di

Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano, nell'ambito del loro programma, **e in debita collaborazione con i settori pertinenti**, un piano d'azione **specifico** per la piccola

una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti:

pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti:

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;

Emendamento

(c) rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing, ***promuovendo meccanismi volti a migliorare il prezzo di prima vendita, in modo da favorire i pescatori aumentando la retribuzione per il loro lavoro, e a promuovere una distribuzione equa e adeguata del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, riducendo i margini di intermediazione, valorizzando i prezzi pagati alla produzione ed esercitando un controllo dei prezzi applicati al consumatore finale;***

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità;

Emendamento

(d) promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità, ***in particolare per i pescatori giovani;***

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;

Emendamento

(e) miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, ***nella pesca a piedi e nella raccolta di molluschi, nonché a terra nelle attività inerenti alla pesca diretta;***

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di alleviare l'onere amministrativo a carico degli operatori che presentano domanda di aiuto, gli Stati membri si adoperano per introdurre un modulo di domanda unico dell'Unione semplificato per le misure del FEAMP.

Emendamento 312

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la riqualificazione, il ridimensionamento e il rinnovamento delle imbarcazioni, nei casi di evidente obsolescenza, in modo da consentire di

migliorare le condizioni di pesca e aumentare il tempo di permanenza in mare;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) agevolazione dell'accesso al credito, alle assicurazioni e agli strumenti finanziari.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

*2. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, **devono essere** rispettate le seguenti condizioni:*

*2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 **può essere** concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, **a patto che siano** rispettate le seguenti condizioni:*

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'arresto porta a una riduzione permanente della capacità di pesca dato che il sostegno ricevuto non è reinvestito nella flotta;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno **120** giorni all'anno nel corso degli ultimi **tre** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno **90** giorni all'anno nel corso degli ultimi **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1 anche i pescatori, compresi i proprietari di pescherecci e i membri dell'equipaggio, che hanno lavorato in mare per almeno 90 giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di

presentazione della domanda di sostegno a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo. I pescatori interessati cessano completamente tutte le attività di pesca. Il beneficiario fornisce all'autorità competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. Qualora riprenda l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, il pescatore rimborsa l'indennizzo pro rata temporis.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, lettera a), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato:

Emendamento

Il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, lettera a), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato ***sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.***

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sul rispetto di condizioni, in conformità dell'articolo 46, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni

Emendamento

soppresso

comuni]; e

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sul conseguimento di risultati, in conformità dell'articolo 46, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

soppresso

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire le condizioni di cui alla lettera a) con riguardo all'attuazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

soppresso

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Arresto *straordinario* delle attività di pesca

Arresto *temporaneo* delle attività di pesca

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l'arresto **straordinario** delle attività di pesca causato:

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l'arresto **temporaneo** delle attività di pesca causato:

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) da misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;

Emendamento

(a) da misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), **i)** e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, **compresi i periodi di riposo biologico ed esclusi il totale ammissibile di catture e i contingenti**, o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi

Emendamento

(b) da misure **di emergenza** adottate dalla Commissione **o dagli Stati membri** in caso di grave minaccia per le risorse

dell'articolo 12 del regolamento (UE)
n. 1380/2013;

biologiche marine ai sensi *rispettivamente*
degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE)
n. 1380/2013;

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dall'interruzione, per motivi di forza maggiore, *dell'applicazione* di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

Emendamento

(c) dall'interruzione *dell'applicazione o dal mancato rinnovo*, per motivi di forza maggiore, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Emendamento

(d) da calamità naturali o incidenti ambientali, *compresi episodi di chiusura per motivi sanitari o mortalità anomala delle risorse alieutiche, incidenti in mare durante le attività di pesca ed eventi climatici avversi, comprese prolungate condizioni meteorologiche non sicure in mare che incidono su un determinato tipo di pesca*, ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I blocchi stagionali ricorrenti delle attività di pesca non sono presi in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le attività **commerciali** della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno **90** giorni consecutivi; **e**

(a) le attività **di pesca** della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno **30** giorni consecutivi.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che sono registrati come **pescherecci** in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni **all'anno** nel corso degli ultimi **tre** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari di pescherecci **o ai pescatori a piedi** che sono registrati come in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto **straordinario** per almeno 120 giorni **all'anno** nel corso degli ultimi **tre** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto **temporaneo** per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Votazione distinta

Proposta di regolamento

Articolo 18 - paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per nave nel periodo dal 2021 al 2027.

Emendamento

cancellato

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto **straordinario** e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Emendamento

5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto **temporaneo** e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) unicamente nel caso di **piccoli** pescherecci **costieri**, l'acquisto **e** l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi **obbligatori** di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;

Emendamento

(a) unicamente nel caso di pescherecci **di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri**, l'acquisto, l'installazione **e la gestione**, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo **e ispezione**;

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi **obbligatori** di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento

(b) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative **obbligatorie** della potenza di propulsione del motore.

Emendamento

(c) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative della potenza di propulsione del motore.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Raccolta *e* trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca

Emendamento

Raccolta, trattamento *e diffusione* di dati a fini scientifici e di gestione della pesca *e dell'acquacoltura*

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione *e* l'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione, *il trattamento*, l'uso *e la diffusione* di dati a fini scientifici e di gestione della pesca *e dell'acquacoltura, compresi i dati sulla pesca ricreativa*, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 21

Testo della Commissione

Articolo 21

Indennizzo per *i* costi aggiuntivi *gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche*

1. Il FEAMP può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e

Emendamento

Articolo 29 *sexies*

Indennizzo per costi aggiuntivi

1. Il FEAMP può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e

commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

4. Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio³¹;

(b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;

(c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 29 *ter*, paragrafo 1.

1 bis. L'indennizzo è proporzionale ai costi aggiuntivi che intende compensare. Il livello di indennizzo per i costi aggiuntivi è debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, l'indennizzo non può in ogni caso superare il 100 % delle spese sostenute.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

4. Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio³¹;

(b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;

(b bis) catturati da pescherecci dell'Unione registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1, ma che non operano in tale regione o nell'ambito della relativa associazione;

(c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

6. Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni tiene conto:

- (a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
- (b) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

³¹ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).

6. Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni, ***in cui esercitano la propria attività***, tiene conto:

- (a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
- (b) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate ***e ad approvare il quadro metodologico per il pagamento dell'aiuto compensativo***.

³¹ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini *e* costieri

Emendamento

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri ***e d'acqua dolce***

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il **FEAMP** può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compreso nelle acque interne.

Emendamento

1. Il **FEAMPA** può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri e **d'acqua dolce**, ivi compreso nelle acque interne. **A tale scopo occorre promuovere la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea e con i programmi satellitari europei al fine di raccogliere una maggiore quantità di dati sulla situazione dell'inquinamento marino, in particolare dei rifiuti di plastica nelle acque.**

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;

Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e **la raccolta passiva di rifiuti marini, compresa la raccolta di alghe sargasso nelle regioni ultraperiferiche interessate;**

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

Emendamento

(b) investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare, **immagazzinare e riciclare** gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini, **nonché le catture accidentali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013**, raccolti dal mare;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) *gli attrezzi di protezione e le catture di mammiferi e uccelli tutelati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca.*

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) *l'indennizzo per l'uso di attrezzatura sostenibile per la pesca e per l'allevamento di molluschi;*

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) *misure per ottenere e mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente d'acqua dolce;*

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) *azioni di disinquinamento, segnatamente di rimozione della plastica, nelle zone portuali, costiere e di pesca dell'Unione;*

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

Emendamento

(f) la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, *e la tutela di tutte le specie incluse nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), e/o che figurano sulla lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN);*

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di dispositivi fissi o mobili destinati a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine, compresa la loro preparazione e valutazione scientifiche e, nel caso delle regioni ultraperiferiche, di dispositivi ancorati di concentrazione del pesce che contribuiscono alla pesca sostenibile e selettiva;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quater) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quinquies) il sostegno alla caccia protettiva o alla gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livelli sostenibili di stock ittici;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f sexies) il ripopolamento diretto previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f septies) il sostegno alla raccolta e alla gestione dei dati sulla presenza di specie esotiche che possono avere effetti catastrofici sulla biodiversità;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f octies) la formazione dei pescatori a fini di sensibilizzazione e per ridurre gli effetti della pesca sull'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature da pesca più selettivi.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il FEAMP può fornire finanziamenti al 100% per danni e investimenti con riferimento all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b).

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il paragrafo 2, lettere e) e f), include le misure corrispondenti relative alle aziende di allevamento ittico ai piscicoltori.

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Ricerca scientifica e raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori

- 1. Il FEAMP può sostenere, sulla base di piani strategici pluriennali nazionali, l'istituzione di progetti di ricerca scientifica e raccolta dei dati a livello nazionale o transfrontaliero, allo scopo di meglio comprendere l'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e su altri stock ittici dell'Unione pertinenti. Tali progetti dovrebbero pubblicare i risultati annualmente e formulare raccomandazioni per una migliore gestione.*
- 2. Per essere ammissibile, un progetto nazionale di ricerca scientifica e di raccolta dei dati deve includere almeno un'istituzione nazionale o dell'Unione riconosciuta.*
- 3. Per essere ammissibile, un progetto transfrontaliero di ricerca scientifica e di raccolta include almeno un istituto di almeno due Stati membri diversi.*

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 ter

Innovazioni

- 1. Per stimolare l'innovazione nella pesca, il FEAMP può sostenere progetti tesi allo sviluppo o all'introduzione di prodotti e attrezzature nuovi o migliorati*

in modo sostanziale, progetti e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzazione nuovi o migliorati, anche a livello di trasformazione e commercializzazione, la graduale eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie, l'introduzione di nuove conoscenze tecniche o organizzative, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di pesca, compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli attrezzi da pesca, o un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti.

2. Le operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono avviate da singoli imprenditori o organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni.

3. I risultati delle operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono resi pubblici dallo Stato membro.

Emendamento 186

**Proposta di regolamento
Capo II bis (nuovo) – Priorità 1 bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II bis

Priorità 1 bis: promuovere l'acquacoltura sostenibile

Emendamento 187

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la promozione di un'acquacoltura sostenibile come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute

1. Il FEAMP può sostenere la promozione di un'acquacoltura sostenibile - ***d'acqua di mare e d'acqua dolce, compresa l'acquacoltura con sistemi chiusi di contenimento e di ricircolo***

e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

³² Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

³³ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

dell'acqua - come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 *e l'aumento della produzione di acquacoltura, tenendo conto della capacità portante ecologica*. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

³² Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

³³ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno agli investimenti **produttivi** nell'acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato **unicamente** mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti nell'acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato **attraverso sovvenzioni, a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e, preferibilmente,** mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

Emendamento 189

**Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

**Rete di informazione statistica
sull'acquacoltura**

1. **Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso dei dati per la gestione dell'acquacoltura come previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) ed e), all'articolo 34, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'istituzione della rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) e dei piani di lavoro nazionali per la sua attuazione.**
2. **In deroga all'articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell'Unione.**
3. **La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la creazione della rete ASIN-**

RISA di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno a partire dal quale deve essere applicato il piano di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Capo III – Priorità 2 – titolo

Testo della Commissione

Priorità 2: ***contribuire*** alla sicurezza alimentare nell'Unione ***mediante un'acquacoltura e mercati*** competitivi e sostenibili

Emendamento

Priorità 2: ***promuovere mercati per la pesca e l'acquacoltura*** competitivi e sostenibili ***e settori della trasformazione che contribuiscono*** alla sicurezza alimentare nell'Unione

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere ***investimenti materiali e*** azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***sostenibile***.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori all'anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti o della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione durante lo stesso periodo. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione nel corso dei tre anni civili precedenti.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. *Il sostegno di cui al paragrafo 2 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.*

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Trasformazione **e stoccaggio** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1. Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione **e nello stoccaggio** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP può altresì sostenere gli investimenti per l'innovazione nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e per la promozione di partenariati tra OP e organismi scientifici.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato ***unicamente*** mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato ***mediante sovvenzioni e*** mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Lo sviluppo degli impianti di trasformazione per il settore della pesca e dell'acquacoltura può essere sostenuto dagli Stati membri con il contributo delle risorse di altri Fondi strutturali.

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis

Aiuti all'ammasso

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento e in base alle seguenti condizioni:

(a) l'importo degli aiuti all'ammasso non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari delle azioni necessarie per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;

(b) i quantitativi ammissibili per gli aiuti all'ammasso non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;

(c) il sostegno finanziario concesso all'anno non supera il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2016-2018. Ai fini della presente lettera, qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2016 al 2018, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

3. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti

modalità:

(a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;

(b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

4. Gli Stati membri svolgono controlli per garantire che i prodotti che beneficiano degli aiuti all'ammasso soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari degli aiuti all'ammasso tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Emendamento 201

Proposta di regolamento Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Priorità 3: consentire *la crescita di* un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Emendamento

Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile *entro limiti ecologici* e promuovere la prosperità delle comunità costiere, *insulari e litorali*

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere *lo sviluppo* sostenibile *di economie* e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere *le condizioni favorevoli necessarie a un'economia blu* sostenibile e *al benessere delle* comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE)

[regolamento recante disposizioni comuni].

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte **dall'economia** blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

Emendamento

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte **da un'economia** blu sostenibile **entro limiti ecologici**, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 4. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Per consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e la valorizzazione dei territori costieri, le azioni condotte in quest'ambito dovrebbero essere coerenti con le strategie di sviluppo regionale.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri attuano il regime di cogestione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, tenendo conto delle realtà di pesca locali.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Conoscenze oceanografiche

Conoscenze oceanografiche *e relative all'ambiente d'acqua dolce*

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il **FEAMP** può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, al fine di:

Il **FEAMPA** può *anche* sostenere la raccolta, la gestione, *l'analisi, il trattamento* e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino *e d'acqua dolce, della pesca ricreativa e del settore della pesca ricreativa* al fine di:

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 27 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento (CE) n. 665/2008^{1 bis} della Commissione, dalla decisione 2010/93/UE della Commissione^{1 ter}, dalla decisione di esecuzione 2016/1251/UE^{1 quater} della Commissione e dal regolamento quadro relativo alla raccolta dei dati;

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

^{1 ter} Decisione 2010/93/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 (notificata con il numero C(2009) 10121) (GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8).

^{1 quater} Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento PCP;

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet).

(c) migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet) **nonché in altre reti di dati relative all'ambiente d'acqua dolce;**

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) aumentare i dati affidabili disponibili sulle catture della pesca ricreativa;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) investimenti nell'analisi e nell'osservazione dell'inquinamento marino, in particolare della plastica, per aumentare la quantità dei dati sulla

situazione;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) incrementare la conoscenza in merito ai rifiuti in plastica presenti in mare e alla relativa concentrazione.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In conformità con l'obiettivo di garantire mari e oceani protetti, sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile, il FEAMP contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'articolo 19.

2. Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo *e ispezione* della pesca alle condizioni di cui all'articolo 19.

Emendamenti 217 e 301

Proposta di regolamento Articolo 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 45 ter

Protezione della natura e delle specie

Il FEAMP sostiene l'attuazione di azioni intese a proteggere la natura che rientrano nell'ambito della Carta mondiale della natura dell'ONU, segnatamente i suoi articoli 21, 22, 23 e 24.

Il FEAMP sostiene inoltre azioni volte alla cooperazione e al coordinamento volontari con e tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali per la condivisione degli strumenti di lotta alla pesca INN, al bracconaggio delle specie marine e all'abbattimento delle specie considerate predatrici degli stock ittici.

Emendamento 218

Proposta di regolamento Capo V bis (nuovo) – Titolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Capo V bis Regioni ultraperiferiche

Emendamento 321

Proposta di regolamento Articolo 29 ter (nuovo)

Articolo 29 ter

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno^{1 bis}:

(a) 114 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (128 566 000 EUR a prezzi correnti) per le Azzorre e Madera;

(b) 91 700 000 EUR a prezzi costanti 2018 (103 357 000 EUR a prezzi correnti) per le Isole Canarie;

(c) 146 500 000 EUR a prezzi costanti 2018 (165 119 000 EUR a prezzi correnti) per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

2. Ciascuno Stato membro determina la parte delle dotazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 destinata alla compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, entro il limite del 50 % di ciascuna dotazione di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante disposizioni comuni], e per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni, gli Stati membri possono adeguare annualmente l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili e il livello della compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, purché siano rispettati gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali adeguamenti sono possibili solo nella misura in cui venga effettuato un incremento o una riduzione corrispondente nei piani di compensazione di un'altra regione dello stesso Stato membro. Lo Stato membro

informa preventivamente la Commissione in merito agli adeguamenti.

^{1bis} Tali importi dovranno essere adeguati in funzione della dotazione concordata di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 quater

Piano d'azione

1. Nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:

(a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

(b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

i il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;

ii la compensazione dei costi supplementari di cui all'articolo 29 quinquies, compresi l'elenco e le quantità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il livello di compensazione;

iii qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero

sostenibile.

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 quinquies

***Rinnovamento delle flotte per la piccola
pesca costiera e misure connesse***

***Fatto salvo l'articolo 13, lettere a) e b), e
l'articolo 16, nelle regioni ultraperiferiche
il FEAMP può sostenere:***

***a) il rinnovo delle piccole flotte di
pesca costiera, compresa la costruzione e
l'acquisto di nuove navi, per i richiedenti
che, cinque anni prima della data di
presentazione della domanda di aiuto,
hanno il luogo principale di registrazione
nella regione ultraperiferica in cui sarà
registrata la nuova nave, che sbarcano
tutte le loro catture nei porti delle regioni
ultraperiferiche, in modo da migliorare la
sicurezza umana, rispettare le norme
dell'Unione e nazionali in materia di
igiene, salute e condizioni di lavoro a
bordo, combattere la pesca INN e
conseguire una maggiore efficienza
ambientale. La nave acquisita con gli
aiuti rimane registrata nella regione
ultraperiferica per almeno 15 anni dalla
data di concessione degli aiuti. Se tale
condizione non è rispettata, l'aiuto è
rimborsato con importo proporzionale,
tenuto conto della natura, della gravità,
della durata e della reiterazione
dell'inadempienza. Tale rinnovamento
della flotta di pesca rimane entro i limiti
di capacità autorizzati e rispetta gli
obiettivi in materia di PCP;***

- b) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario. La potenza di un motore nuovo o ammodernato può superare quella del motore attuale in caso di necessità debitamente giustificata di aumentare la potenza per motivi di sicurezza in mare, senza aumentare la capacità di pesca del peschereccio interessato;*
- c) il rinnovo parziale del ponte strutturale in legno di un peschereccio di oltre 40 anni, quando ciò sia necessario per ragioni di miglioramento della sicurezza marittima, secondo criteri tecnici oggettivi dell'architettura navale;*
- d) la costruzione e l'ammodernamento dei porti, delle infrastrutture portuali, dei siti di sbarco, delle sale per la vendita all'asta, dei cantieri navali e dei laboratori di costruzione e riparazione navale, quando l'infrastruttura contribuisce alla pesca sostenibile;*

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 29 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 sexies

Aiuti di Stato

1. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I al TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 29 quinquies. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 29 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 septies

Revisione - POSEI

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, adotta proposte adeguate. La Commissione valuta la possibilità di istituire un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) per le questioni marittime e della pesca.

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile

Il FEAMP sostiene l'attuazione della politica marittima integrata e la crescita dell'economia blu mediante lo sviluppo di piattaforme regionali per il finanziamento di progetti innovativi.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento

1. In conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP ***o della pertinente normativa ambientale dell'Unione***, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità dell'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese

Emendamento

1. In conformità dell'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP ***o della pertinente normativa ambientale dell'Unione***, se la

figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.

Emendamento

(b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP ***o della pertinente normativa ambientale dell'Unione*** da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario stesso.

Emendamento

2. La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP ***o della pertinente normativa ambientale dell'Unione*** da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario stesso.

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

Emendamento

3. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP ***o della pertinente normativa ambientale dell'Unione*** da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sia nella lingua originale sia in una delle lingue di lavoro della Commissione europea.

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La relazione indicata al paragrafo 1 è pubblicata regolarmente sul sito web della Commissione europea.

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Ogni Stato membro e la Commissione pubblicano le relazioni relative alle migliori pratiche nei rispettivi siti web.

Emendamento 233

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti relativi all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

Emendamento 234

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la partecipazione, nella massima misura possibile, dei finanziamenti del programma di Orizzonte Europa per la ricerca e lo sviluppo, al fine di sostenere e incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 235

**Proposta di regolamento
Capo II – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante **una pesca**, un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 42

Testo della Commissione

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013, **segnatamente mediante la creazione di una rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA).**

Emendamento 237

Proposta di regolamento Capo III – titolo

Testo della Commissione

Priorità 3: consentire **la crescita di** un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Emendamento

Priorità 3: consentire **condizioni adeguate a** un'economia blu sostenibile e promuovere **un ambiente marino sano per** la prosperità delle comunità costiere

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile

Emendamento

Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile **che si sviluppa entro limiti ecologici in mare e acqua dolce**

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il **FEAMP** sostiene l'attuazione della politica marittima tramite:

Emendamento

Il **FEAMPA** sostiene l'attuazione della politica marittima **e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile** tramite:

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

Emendamento

(a) la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, **che assicuri il benessere umano e ambientale e che si sviluppi entro limiti ecologici in mare e in acqua dolce;**

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il recupero, la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza e del valore intrinseco dei sistemi marini;

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la

Emendamento

(b) la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la

pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;

pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini, la cooperazione marittima regionale, **le strategie macroregionali dell'Unione e la cooperazione transfrontaliera;**

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la promozione di un consumo e di una produzione responsabili, di tecnologie pulite, di energie rinnovabili e di flussi di riciclo dei materiali;

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il rafforzamento del trasferimento e dell'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet);

(c) il rafforzamento del trasferimento e dell'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet) **e altre reti di dati in materia di acqua dolce, al fine di garantire che i miglioramenti in termini di tecnologia ed efficienza non siano superati dalla crescita, che ci si concentri su attività economiche sostenibili conformi alle necessità delle generazioni attuali e future, e che si sviluppino le capacità e gli strumenti necessari alla transizione verso un'economia circolare in linea con la strategia dell'Unione sulla plastica in un'economia circolare;**

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile;

Emendamento

(d) il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e ***del settore dell'acqua dolce e ambientali*** sulla economia blu sostenibile;

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) il sostegno ad azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri che prevedono indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini.

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Decisioni di investimento sull'economia blu

Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile sono fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo tale da evitare effetti negativi sull'ambiente che potrebbero compromettere la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile

realizzare azioni con potenziali effetti dannosi.

Emendamento 248

Proposta di regolamento Articolo 45 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca *illegale, non dichiarata e non regolamentata*;

Emendamento

(e) l'attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca *INN nonché di misure e strumenti per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di uccelli marini, mammiferi marini e tartarughe marine*;

Emendamenti 249 e 300

Proposta di regolamento Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 45 bis

Disinquinamento degli oceani

Il FEAMP sostiene l'attuazione di misure che consentono la rimozione dai mari e dagli oceani di tutti i tipi di rifiuti, e prioritariamente della plastica, dei "continenti di plastica" e dei rifiuti pericolosi o radioattivi.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le procedure di pagamento relative al presente regolamento sono velocizzate per ridurre l'onere economico a carico dei pescatori. La Commissione valuta i risultati attuali per migliorare e velocizzare il processo di pagamento.

Emendamento 251

Proposta di regolamento Articolo 47

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Emendamento

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione]. **Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione presenta agli Stati membri un insieme di orientamenti dettagliati per l'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nei programmi operativi nazionali nell'ambito del FEAMP, rivolgendo un'attenzione particolare alle operazioni di finanziamento misto da parte di soggetti locali nel quadro dello sviluppo locale.**

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia del

Emendamento

2. La valutazione intermedia del

sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del sostegno.

sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del sostegno. ***Tale valutazione assume la forma di una relazione della Commissione e fornisce un'analisi dettagliata di tutti gli aspetti specifici dell'attuazione.***

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione comunica ***i risultati di tali*** valutazioni, ***corredati delle sue osservazioni***, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

4. La Commissione comunica ***le relazioni delle*** valutazioni ***di cui ai paragrafi 2 e 3*** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ove opportuno, la Commissione può proporre emendamenti al presente regolamento sulla base della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

(a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, ***in un paese o territorio d'oltremare*** o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

Emendamento

(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione, **tra cui in particolare le organizzazioni professionali**, o le organizzazioni internazionali.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Allegato I – colonna 1 – riga 3

Testo della Commissione

contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Emendamento

contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante **una pesca**, un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 1 – riga 4

Testo della Commissione

Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Emendamento

Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere ***e insulari***

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 2 – riga 3

Testo della Commissione

Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell'Unione

Emendamento

Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell'Unione ***e dell'occupazione in tale settore***

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 2 – riga 4

Testo della Commissione

Superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino

Emendamento

Grado di conformità con gli obiettivi ambientali stabiliti nel quadro del piano d'azione per l'ambiente marino, a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino o, in mancanza di questo, superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 2 – riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***Evoluzione della redditività delle flotte
pescherecce dell'Unione e
dell'occupazione in tale settore***

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Allegato II – colonna 3 – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

75%

85%

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Allegato II – riga 11

Testo della Commissione

2 Articolo 23
 Acquacoltura

2.1. 75%

Emendamento

2 Articolo 23
 Acquacoltura

2.1. 85%

Pesca

2.1 75%

Emendamento 265

Proposta di regolamento Allegato II – riga 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2	<i>Articolo 23 bis</i>	<i>X</i>	<i>75%</i>
	<i>Rete di informazione statistica dell'acquacoltura</i>		

Emendamento 266

Proposta di regolamento Allegato II – riga 12

Testo della Commissione

2	Articolo 24	2.1.	75%
	Commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura		

Emendamento

3	Articolo 24	3.1	75%
	Commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura		

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato II – riga 13

Testo della Commissione

2	Articolo 25	2.1.	75%
	Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura		

Emendamento

3	Articolo 25	3.1.	75%
	Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura		

Emendamento 268

Proposta di regolamento Allegato III – colonna 3 – riga 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
30%	55%

Emendamento 269

Proposta di regolamento Allegato III – colonna 2 – riga 6

Testo della Commissione

Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

Emendamento

Operazioni nelle *isole irlandesi* periferiche, nelle isole greche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

Emendamento 270

Proposta di regolamento Allegato III – riga 17 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis.	Operazioni effettuate dai beneficiari di progetti collettivi	60%
----------------	---	------------

Emendamento 271

Proposta di regolamento Allegato III – riga 17 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

16 ter.	Operazioni realizzate da un'organizzazione interprofessionale, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori	75%
----------------	---	------------

Emendamento 272

Proposta di regolamento Allegato IV – colonna 4 – riga 9

Testo della Commissione

Emendamento

40%

50%

Emendamento 273

**Proposta di regolamento
Allegato IV – riga 11 bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

**Articolo 22 bis Ricerca
scientifica e raccolta di dati
sull'impatto degli uccelli
migratori sull'acquacoltura**

2.1.

0%

100%

Emendamento 274

**Proposta di regolamento
Allegato IV – colonna 4 – riga 13**

Testo della Commissione

Emendamento

40%

75%

Emendamento 275

**Proposta di regolamento
Allegato IV – colonna 4 – riga 14**

Testo della Commissione

Emendamento

0%

20%